



TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

Via Livorno n. 60

10144 Torino

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX ART. 6 D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE

SEZIONE III

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI
O GRAVISSIME DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01**

Revisione 2 - 2016_Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2016

INDICE

1.	Premessa.....	3
2.	I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25 septies D.Lgs. n. 231/01.....	3
3.	Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	7
4.	L'organigramma aziendale di T.N.E. e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	9
5.	Obiettivi.....	12
6.	Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo.....	15
7.	Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	17

1. Premessa

La presente Parte Speciale si rivolge ai destinatari delle norme poste a Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro di **Torino Nuova Economia S.p.A.** (d'ora innanzi T.N.E.), in particolare al datore di lavoro, ai dirigenti, preposti, lavoratori ed alle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08 (ad es. Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS e destinatari delle disposizioni previste dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 in materia di cantieri temporanei o mobili) e da ogni altra disposizione in materia, nonché ai consulenti e *partners* di T.N.E. come individuati e definiti nel "Glossario", allegato quale parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Con l'adozione della presente Parte Speciale si impone a tutti i destinatari, come sopra indicati, l'adozione di regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/01.

2. I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25 *septies* D.Lgs. n. 231/01

L'art. 25*septies* del D. Lgs. n. 231/01, che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, stabilisce che:

-- *"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel*

caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

-- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

-- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.¹

Come risulta dalla norma sopra richiamata possono essere comminate alla Società, oltre alla sanzione pecuniaria, anche le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/01, come indicate nella Parte Generale del Modello e, nello specifico:

1. con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 25^{septies} co. 1 e co. 2 D. Lgs. 231/01, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 25^{septies} co. 3 D. Lgs. 231/01, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

¹ Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 231/01 la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Avuto riguardo alle fattispecie colpose che possono costituire il presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, è opportuno illustrare i reati previsti dal codice penale e richiamati dall'art. 25^{speties} del D. Lgs. n. 231/01:

I. L'Omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale ai sensi del quale chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

II. Le Lesioni personali colpose sono disciplinate dall' art. 590 c.p. secondo cui chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €. 123 a €. 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €. 309 a €. 1.239.

Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da €. 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul

lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Come già sopra ricordato, in relazione alla figura del delitto di lesioni personali colpose, l'articolo 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/01 ha configurato una responsabilità per l'ente solo con riferimento alle ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 co. 1 del codice penale si configura una lesione personale grave quando:

- a. dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;
- b. dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- c. la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 co. 2 c.p., invece, si configura una lesione personale gravissima quando:

- a. dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b. vi è la perdita di un senso;
- c. dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nell'eloquio;
- d. dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Devesi precisare che la responsabilità della Società può configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Si evidenzia che, proprio in riferimento ai reati di natura colposa, le Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 31 marzo 2008) precisano che l'interesse od il vantaggio possono configurarsi nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall'aver omesso l'adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In relazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del medesimo Decreto, il D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico in materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), fornisce alcune ulteriori, preziose, indicazioni per la redazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

In primo luogo si evidenzia che l'art. 2, comma 1, lettera dd) del suddetto testo normativo definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il: *“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”*.

Tale disposizione deve necessariamente essere coordinata con il disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08 il quale, sempre in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, prescrive le modalità per

assicurare un corretto sistema aziendale finalizzato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai sensi del medesimo art. 30, co. 2, *“il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1”*.

Il modello organizzativo deve inoltre prevedere (art. 30 co. 3 D. Lgs. 81/08):

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla natura dell'attività svolta nonché alle dimensioni dell'organizzazione aziendale;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

-- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

E' disposto inoltre che la revisione e l'eventuale modifica del modello organizzativo debbano essere effettuate quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. 4 D. Lgs. 81/08).

Da ultimo, il Testo Unico Sicurezza ha precisato che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/08 (art. 30 co. 5 D. Lgs. 81/08).

4. L'organigramma aziendale di T.N.E. e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività di T.N.E. è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 e da ogni altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali.

In particolare, i soggetti destinatari della normativa prevista in tema di sicurezza, codificati nel D. Lgs. 81/08, sono:

-- Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

-- Dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

-- Preposto (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

-- Lavoratore, ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

-- Servizio di prevenzione e protezione: nelle persone del Responsabile del Servizio e degli addetti, è l'organo - dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08 - deputato dal datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/08;

-- Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co. 1 lett. i) D. Lgs. 81/08): la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

-- Medico competente, ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

-- Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori.

T.N.E. ha proceduto ad individuare la figura di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08 in capo all'Amministratore Delegato: ciò al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e prevenzione del

rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25^{septies} D. Lgs. 231/01.

Sono altresì presenti, nell'ambito della struttura societaria, i soggetti che, in qualità di "dirigenti", sono chiamati ad osservare, per la parte di competenza, gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si precisa inoltre che, in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili T.N.E., nella propria qualità di Committente/Stazione appaltante, promuove ed assicura il rispetto della specifica disciplina di settore tramite le figure competenti previste dalla normativa di riferimento, quali in particolare il Committente, come individuato dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08, il Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile dei lavori ed i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, anche attraverso le opportune attività di controllo, di vigilanza nonché di cooperazione e coordinamento tra i vari soggetti operanti nel cantiere.

Attraverso l'organizzazione aziendale sopra esplicitata, che prevede il ricorso alle figure disciplinate dalla normativa in materia, T.N.E. affronta la materia in esame con un'articolazione di funzioni e competenze certamente idonee ad assicurare il rispetto degli adempimenti di legge.

E' opportuno ricordare che, in ogni caso, i lavoratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08, dovendo in particolare:

1. contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
3. utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza in modo

appropriato;

4. segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
5. non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.

I destinatari del presente Modello, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità e competenza, come sopra sinteticamente richiamati (si veda il disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n.81/08), sono comunque tenuti a garantire l'osservanza delle prescrizioni e delle procedure dal Modello previste e/o dallo stesso richiamate, nonché il rispetto delle procedure gestionali già oggi esistenti e di futura individuazione e/o implementazione, nonché delle istruzioni operative e/o di lavoro già esistenti o di futura emanazione.

Le inosservanze alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nell'apposita sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

5. Obiettivi

L'obiettivo che si pone la presente Sezione Speciale del Modello, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, è quello di

assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, ecc.;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Alla luce di quanto sopra indicato ed in conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria (da ultimo aggiornate in data 31.03.08), si precisa che, nell'ambito dell'attività svolta da T.N.E. le misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si ispirano ai principi previsti dal Codice Etico e dettagliatamente individuati dall'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e, tra questi, in particolare:

- a. valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza
- b. eliminare i rischi;
- c. valutare i rischi che non possono essere evitati;
- d. ridurre al minimo i rischi che non possono essere eliminati alla fonte; adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i. provvedere all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- j. organizzare le misure di emergenza (primo soccorso, lotta antincendio e pericolo grave e immediato) e l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- k. provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza.

Al fine di garantire una corretta, completa ed esaustiva mappatura delle singole aree di rischio si è proceduto, come di seguito meglio esplicitato, in conformità ai principi ed i contenuti descritti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

5.1 Individuazione degli ambiti aziendali potenzialmente a rischio di T.N.E.

In considerazione della natura dei reati presupposto previsti dalla presente Parte Speciale, ed in conformità a quanto espresso dalla Linee Guida di Confindustria del 31.03.2008, si precisa che non è possibile escludere dalla analisi in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività, atteso che tale fattispecie di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dalle altre

disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Alla luce della attività istruttoria effettuata ai fini del processo di mappatura dei rischi ed a seguito dell'esame, in particolare, del Documento di valutazione dei rischi, riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro, l'analisi del Modello deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali: particolare attenzione è stata posta alle attività che si svolgono nei cantieri ed agli adempimenti riferibili ai destinatari individuati dal Titolo IV del D.lgs. n. 81/08 ed appartenenti all'area funzionale della figura del "committente".

6. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo

Ai fini di elaborare un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) D. Lgs. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01, si è di conseguenza assecondato il percorso individuato dall'art. 30 D. lgs. 81/08, optando per l'adozione di procedure di gestione della sicurezza.

Lo svolgimento di tale attività ha tenuto conto dell'individuazione dei soggetti destinatari della normativa e dei relativi compiti agli stessi affidati, nonché di specifici approfondimenti realizzati attraverso l'esame della documentazione rilevante ed a seguito di alcuni incontri effettuati con il RUP- Responsabile dei lavori.

Si è dunque provveduto alla predisposizione di specifici "**Protocolli di gestione**" che permettono di effettuare il monitoraggio ed il controllo delle procedure operative gestionali adottate in azienda inerenti gli aspetti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto.

Al fine di garantire l'applicazione e la puntuale verifica degli adempimenti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 sono stati elaborati specifici **"Protocolli di gestione"** ed è prevista altresì l'elaborazione di **"Procedure operative"**, volte a dare concreta attuazione al dettato dei suddetti Protocolli.

I "Protocolli di gestione" sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Gestione quale **Allegato 1**.

Con riferimento al sistema di gestione degli adempimenti previsti in materia di cantieri temporanei o mobili sono state individuate Check lists di controllo che vengono allegate al presente Modello quale **Allegato 2**.

Sono previsti specifici sistemi di controllo sull'attuazione, sul mantenimento nel tempo delle procedure e dei conseguenti adempimenti di legge che le stesse dovrebbero assicurare, nonché idonei sistemi di registrazione come richiesto dall'art. 30 D.Lgs 81/08.

Onde rispondere ai requisiti ed alle prescrizioni di cui all'art. 30 co. 3 e 4 D.Lgs 81/08, verrà garantito un monitoraggio con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza, anche in materia di cantieri temporanei o mobili, da parte del "RUP – Responsabile dei Lavori", quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato nel garantire i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate, nonché adeguati collegamenti informativi con l'OdV.

In particolare il "RUP- Responsabile dei lavori" avrà il compito di redigere, con cadenza trimestrale, sintetico report all'OdV inoltrandolo per conoscenza al datore di lavoro.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema (procedure gestionali della sicurezza ed eventuali istruzioni operative), sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro, dei dirigenti, dell'RSPP, del "Responsabile dei lavori" o

delle altre figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione al CdA, proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 co. 3 D.Lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari delle prescrizioni contenute nella presente parte speciale, o delle procedure di gestione o delle eventuali istruzioni operative conseguenti alle stesse e contenute nel sistema di gestione della sicurezza, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

7. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

Dovranno venire segnalati all'OdV da parte delle funzioni aziendali interessate:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ARPA, ASL, VV.FF);
- il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali;
- l'instaurazione di un procedimento penale per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.